

COMUNE DI BOLSENA

PROVINCIA DI VITERBO

UFFICIO AFFARI GENERALI

Concessione di Servizi Museali Integrati per il Museo Territoriale del Lago di Bolsena

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 03/07/2013)

Art. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO

1. La presente concessione ha come oggetto la gestione integrata di servizi per il Museo Territoriale del Lago di Bolsena, compresa la gestione dei servizi dell’Acquario Didattico. Le attività devono essere prestate in Bolsena presso i locali situati in Piazza Monaldeschi n° 1 (edificio Rocca Monaldeschi della Cervara) e nei locali situati in via dei Medici n°1 (piani terra e primo, edificio Palazzo Monaldeschi).

2. L’affidamento si configura come una concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii..

3. I servizi oggetto della concessione sono:

- a) “apertura e chiusura dei locali e degli spazi museali”;
- b) “custodia, sorveglianza e controllo degli accessi”;
- c) “biglietteria e prenotazione visite”;
- d) “reception, accoglienza e informazioni al pubblico”;
- e) “pulizia dei locali e dei beni museali”;
- f) “servizi di gestione dell’Acquario Didattico” sotto la direzione scientifica della Provincia di Viterbo;
- g) “bookshop”;
- h) “visite guidate e attività didattiche”;
- i) “attività di valorizzazione e promozione”.

4. La gestione dei servizi dovrà essere volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del museo e dell’Acquario e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione del medesimo.

5. Per la gestione integrata dei suddetti servizi, il Comune di Bolsena (da ora in poi abbreviato in: Comune), titolare dei servizi medesimi, affida all’impresa aggiudicataria della concessione (da ora in poi abbreviata in: concessionario) gli edifici museali comunali di cui al comma 1 ed i relativi arredi, impianti, attrezzature e beni mobili specificamente individuati in apposito Inventario che costituirà parte integrante del Verbale di consegna dei beni, redatto e controfirmato dalle parti a seguito della stipula del contratto di concessione, i quali rimangono di esclusiva proprietà del Comune e della Provincia.

6. Il Comune affida al concessionario i beni di cui sopra nello stato di fatto in cui si trovano all’atto della firma del Verbale di consegna.

7. Una puntuale rilevazione della specifica tipologia, dell’effettiva consistenza e dello stato di conservazione e funzionalità dei locali e dei beni oggetto della concessione, nonché l’entità degli interventi da effettuare e dei relativi oneri per garantire il regolare funzionamento dei locali e dei beni medesimi, dovrà essere effettuata dai concorrenti tramite preventivo Sopralluogo obbligatorio sulle strutture museali in concessione funzionale alla presentazione delle offerte, secondo modi e termini di cui al Bando di gara.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà la durata di mesi dodici, a decorrere dalla data di stipula del contratto, con facoltà discrezionale del Comune, previa adeguata motivazione, di disporre un rinnovo fino ad un

massimo di ulteriori mesi dodici, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. Si precisa che in fase di rinnovo non saranno introdotte modifiche sostanziali al presente capitolato di concessione.

2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni economico-gestionali nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.

3. E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte del concedente esercitabile dopo almeno 6 mesi dall'inizio della gestione e con preavviso di almeno 30 giorni da comunicare al concessionario tramite Racc. A.R..)

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1. Il servizio di "apertura e chiusura dei locali e degli spazi museali" consiste nella regolare e costante apertura e chiusura dei locali, degli spazi e delle sale ospitanti il museo e l'acquario e i relativi beni negli orari prestabiliti, con particolare attenzione all'inserimento e al disinserimento dei sistemi di allarme, ai fini di un puntuale rispetto degli orari di apertura al pubblico.

2. Il servizio di "custodia, sorveglianza e controllo degli accessi" consiste nella vigilanza costante, durante gli orari di apertura, di personale nei luoghi accessibili ai visitatori adeguato a garantire il diretto controllo visivo dei locali e degli spazi nella salvaguardia di beni, opere ed attrezzature museali. In presenza di pubblico si richiede la presenza di un custode fisso nella Sala II per tutelare al meglio il Trono delle Pantere dal rischio di possibili danneggiamenti. Il personale di sala dovrà tenere un atteggiamento discreto ed attento alle esigenze dei visitatori.

Il servizio in oggetto prevede il puntuale azionamento e controllo, durante tutto il periodo di funzionamento del museo, degli impianti di allarme, antincendio, videosorveglianza, estrattore di umidità e di tutti gli altri impianti e attrezzature museali presenti o comunque necessari alla gestione museale, previa necessaria acquisizione, da parte del personale, delle competenze necessarie ed una costante attività di formazione ad esse relativa.

3. Il servizio di "biglietteria e prenotazione visite" dovrà essere prestato secondo modi e termini di cui al successivo art. 4.

4. Il servizio di "reception, accoglienza e informazioni al pubblico" prevede la capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste dei visitatori del museo, fornendo notizie e informazioni in merito alle raccolte archeologiche esposte, all'Acquario didattico e alle attività sia del Museo Territoriale di Bolsena sia degli altri Musei appartenenti al Sistema Museale del Lago di Bolsena (SI.MU.LA.BO.) ed essendo di ausilio all'utilizzo delle attrezzature presenti nel percorso espositivo, al fine di garantire la migliore valorizzazione del patrimonio museale. Il concessionario si impegna a utilizzare mezzi di comunicazione (cartellonistica, brochure ed altri materiali cartacei, strumenti tecnologici, ecc.), in lingua italiana e inglese (oltreché in eventuali altre lingue straniere), tali da rendere chiara, efficace e aggiornata la veicolazione del contenuto informativo.

5. Il servizio di "pulizia dei locali e dei beni museali", da prestarsi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del museo e preferibilmente nella giornata del lunedì, consiste nella regolare pulizia di tutti i locali, degli spazi e dei beni in concessione allo scopo di offrire ai visitatori garanzie in termini di igienicità e decoro. Il servizio contempla, tra le altre mansioni, la rimozione di agenti esogeni, oltreché da pavimenti e arredi vari, dai beni culturali esposti, avendo particolare cura di adottare, nei confronti di questi ultimi, gli opportuni strumenti e modi di intervento del caso in relazione alla tipologia specifica dei beni stessi. In particolare il concessionario sarà obbligato ad effettuare, con proprio materiale e attrezzature, le seguenti attività:

- a) spazzamento settimanale e lavaggio dei pavimenti, di tutti i locali, ivi compresi quelli ospitanti l'Acquario didattico; nel periodo aprile/agosto tali prestazioni andranno assicurate per n. 2 volte a settimana;
- b) pulizia giornaliera, con rimozione delle ragnatele e del guano ornitico e diserbatura, senza impiego di diserbanti chimici, degli spazi scoperti;
- c) raccolta giornaliera di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie e loro smaltimento in osservanza alle vigenti norme comunali in materia di raccolta differenziata;

- d) lavaggio e sanificazione giornaliera dei servizi igienici e dei pavimenti dei bagni nonché fornitura di carta igienica, di asciugamani di carta e di sapone liquido;
- e) pulizia mensile dei vetri, delle finestre, delle porte e lucidatura delle maniglie;
- f) pulizia periodica esterna degli espositori museali, e pulizia interna degli stessi da effettuarsi almeno una volta l'anno nel mese di marzo, in accordo e sotto la sorveglianza del direttore scientifico;

I detersivi – sanificanti utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia e utilizzati con le modalità di impiego prescritte per gli stessi prodotti. I locali dovranno essere adeguatamente areati durante e dopo la pulizia.

6. Il servizio di “bookshop” dovrà essere prestato secondo modi e termini di cui al successivo art. 5.

7. Il servizio di “visite guidate e attività didattiche” consiste nella:

- a) progettazione e realizzazione di visite guidate al museo, per singoli o in gruppo, volte ad una migliore comprensione e valorizzazione del museo stesso e dei relativi beni culturali, le quali dovranno essere garantite, previa prenotazione da parte degli interessati, durante tutto l'arco dell'anno e resi noti al pubblico “on line” e presso la biglietteria;
- b) progettazione e realizzazione di laboratori didattici, percorsi di visita specifici ed altre attività di carattere educativo e formativo finalizzate alla divulgazione e valorizzazione del museo e dei relativi beni culturali, rivolte prioritariamente alle scuole presenti sul territorio comunale, nonché ad ogni categoria di pubblico (famiglie, adulti, anziani, diversamente abili, ecc.), diversificate per fasce di utenza, anche in collaborazione col Comune per le analoghe attività da questi intraprese.

8. Il servizio “attività di valorizzazione e promozione dei musei” da svolgersi secondo uno specifico progetto, presentato in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione, consiste nell'insieme di attività e prestazioni finalizzate ad accrescere la conoscenza del museo, dell'Acquario Didattico e dei beni culturali del territorio del lago di Bolsena.

9. Il servizio di “gestione dell'Acquario Didattico” dovrà essere prestato secondo modi e termini di cui all'art. 6.

ART. 4 – BIGLIETTERIA E PRENOTAZIONE VISITE.

1. La gestione del servizio di “biglietteria e prenotazione visite” prevede lo svolgimento di tutte le mansioni necessarie a garantire un regolare ed agevole accesso al museo ed ai servizi museali da parte di tutte le potenziali fasce di utenza, tra cui:

- a) vendita e distribuzione dei biglietti e controllo dei medesimi per l'accesso al museo, anche in occasione di mostre od altri eventi culturali;
- b) prenotazione dei biglietti non contestuale all'accesso ai musei, anche in occasione di mostre od altri eventi culturali;
- c) compilazione, al momento dell'ingresso, del Registro dei Visitatori per la circolazione della Musei Card al fine dell'elaborazione di statistiche periodiche in merito all'entità e tipologia del pubblico nonché sull'efficacia di detto strumento all'interno del Sistema Museale.

2. La gestione della biglietteria dovrà essere espletata tramite sistemi e strumenti operativi adeguati al fine di una efficace estrinsecazione del servizio. La vendita dei biglietti d'ingresso dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.

3. Presso la biglietteria e all'ingresso dei locali del museo dovranno essere collocati, in modo visibile, i prezzi dei biglietti, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali orari delle visite guidate. Ai visitatori dovrà essere rilasciato regolare biglietto, con indicazione obbligatoria del Comune di Bolsena, del Museo Territoriale del Lago di Bolsena e della ragione sociale del concessionario. Le tipologie del biglietto dovranno essere tre: 1) biglietto intero; 2) biglietto ridotto; 3) biglietto gratuito. Sulle tipologie 1 e 2 dovrà essere indicato il prezzo, sostituito nella tipologia 3 dalla dizione, in grandi lettere, “GRATUITO”.

4. L'esecuzione del servizio di biglietteria implica il maneggio del denaro da parte del personale addetto, di cui il concessionario rimane unico responsabile.

5. Il concessionario si impegna a garantire l'ingresso a coloro che ne facciano richiesta purché in possesso di regolare biglietto, oppure si trovino nelle situazioni di cui al successivo comma 10.

6. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'emissione dei biglietti, tramite modalità e strumenti operativi concordati con il Comune che consentano una puntuale e sistematica rendicontazione (numero di biglietti emessi e venduti suddivisi per tipologia, incassi registrati, ecc.), da effettuarsi secondo modi e termini di cui al successivo art. 17.

7. La tipologia e le tariffe dei biglietti di ingresso ai musei sono le seguenti:

- **a** biglietto cumulativo "Museo, Spalti e Acquario" adulti Euro 5,00
- **b** biglietto cumulativo "Museo, Spalti e Acquario" ridotto..... Euro 3,50
- **c** biglietto cumulativo " Spalti e Acquario" Euro 3,50
- **d** biglietto solo Spalti Euro 2,00
- **e** biglietto cumulativo " Museo e Torri " Euro 3,50
- **f** biglietto solo Palazzo MonaldeschiEuro 2,00
- Servizio visite guidate Euro 1,00

Riduzioni: minori tra 6 e 14 anni di età; adulti di oltre 65 anni di età; gruppi di almeno 15 persone; gruppi di alunni di scuole pubbliche in visita didattica (accompagnatori con ingresso gratuito); adulti in possesso della Musei Card del SI.MU.LA.BO.

9. Avranno diritto all'ingresso gratuito ai musei i seguenti soggetti:

- a) minori fino a 6 anni di età non compiuti;
- b) residenti nel Comune di Bolsena;
- c) soggetti con disabilità (e relativo accompagnatore in caso di disabilità che comporti l'ausilio di quest'ultimo);
- d) guide turistiche;
- e) titolari della tessera I.C.O.M. (International Council of Museums);
- f) soggetti, singoli o in gruppo, individuati dal Comune e di volta in volta comunicati al concessionario o soggetti partecipanti alle iniziative promosse dal Comune all'interno dei musei, se previsto dal Comune stesso;
- g) eventuali aventi diritto ai sensi delle normative vigenti.

10. Avranno diritto all'ingresso gratuito nei musei, senza emissione di biglietto, coloro che hanno rapporti di lavoro o comunque interagiscano con il Comune per finalità istituzionali (a mero titolo esemplificativo: soggetti autorizzati dagli organi comunali, curatori dell'allestimento di mostre e iniziative varie, soggetti che effettuino rilievi e sopralluoghi per attività di progettazione o riprese televisive, personale tecnico-manutentivo in servizio, soggetti con mansioni di verifica sull'attività del concessionario).

11. Il Comune potrà inoltre disporre l'ingresso gratuito ai musei per tutti i visitatori in alcuni giorni dell'anno, in concomitanza di pubbliche iniziative di particolare rilievo (quali ad esempio le Giornate Europee del Patrimonio), comunicando preventivamente le relative date al concessionario.

12. Il concessionario sarà tenuto all'applicazione delle tariffe dei biglietti e delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, nonché all'applicazione di eventuali ulteriori biglietti cumulativi e/o integrati frutto di successivi accordi stipulati dal Comune con altri soggetti pubblici e privati; ai fini di un'ottimizzazione dei risultati economici della gestione, il concessionario potrà comunque in qualsiasi momento proporre al Comune modifiche del suddetto piano tariffario e di agevolazioni, comprendenti anche l'introduzione di nuovi biglietti, le quali potranno essere applicate soltanto previa formale autorizzazione da parte dell'Ente.

Art. 5 - BOOKSHOP

1. Il servizio di "bookshop" ("bookshop/museumshop") prevede lo svolgimento, a cura e spese del concessionario, delle seguenti attività:

- a) gestione del bookshop presente all'interno del museo volto all'esposizione e alla vendita di libri, video, materiali informativi ed altri prodotti editoriali, gadget ed oggettistica i cui contenuti siano in sintonia con la natura e con le finalità del Museo, previo nulla osta della Direzione Scientifica, con esclusione di ogni pubblicità commerciale e ogni pubblicazione che esuli dall'ambito scientifico o

turistico e tenendo comunque fornito l'esercizio del materiale editoriale prodotto dal Museo, dal Comune e dalla Biblioteca comunale;

b) progettazione e realizzazione di prodotti editoriali e di oggettistica relative alle materie di cui sopra.

2. Il servizio di bookshop dovrà essere sempre assicurato dal concessionario nei giorni e negli orari di apertura del museo.

3. I proventi derivanti dall'attività di bookshop saranno ad esclusivo beneficio del concessionario.

4. Il Comune avrà la facoltà di affidare al concessionario pubblicazioni e articoli vari direttamente realizzati, o comunque ritenuti di particolare interesse, da porre obbligatoriamente in vendita presso i bookshop, oggetto di vendita dal Comune al concessionario (o di "conto-deposito") e successiva rivendita al pubblico da parte di quest'ultimo, a prezzi e condizioni da pattuire di volta in volta.

5. Il concessionario è tenuto a richiedere tutte le autorizzazioni relative alla commercializzazione in quanto necessarie e al rispetto, con spese e oneri a proprio carico, di ogni adempimento e prescrizione previsti dalle normative vigenti, a cominciare da quelle in materia fiscale.

6. Tutti i costi relativi al reperimento degli articoli destinati alla vendita, così come di ulteriori eventuali arredi o strutture di vendita oltre a quelli forniti dal concessionario all'atto della sottoscrizione del Verbale di consegna dei beni, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

7. Eventuali nuovi arredi o attrezzature introdotti dal concessionario all'interno dei bookshop dovranno essere decorosi e intonati con l'ambiente; a tal fine, prima della loro installazione, il concessionario dovrà fornire al Comune la documentazione dei beni che intende utilizzare e ottenere il nullaosta del Comune alla loro installazione.

Art. 6 – GESTIONE SERVIZI ACQUARIO DIDATTICO

1. All'interno della sede museale è ubicato l'Acquario Didattico di acqua dolce realizzato dalla Provincia di Viterbo con la finalità della conoscenza, della conservazione e dello studio degli ambienti e delle forme di vita acquatiche con particolare attenzione alla fauna del lago di Bolsena.

2. La direzione scientifica dell'Acquario didattico è affidata a personale individuato dalla Provincia di Viterbo con il compito della supervisione tecnico scientifica della struttura a mezzo di controlli periodici sullo stato dei luoghi e degli organismi ospitati nell'Acquario. La Provincia provvede altresì a garantire la presenza di un operatore con specifica formazione in acquariologia e ittiologia per la cura, la manutenzione e la gestione degli allestimenti e degli animali.

3. Nel rispetto di quanto sopra, il concessionario sarà tenuto ad assicurare, oltre a quanto previsto agli articoli precedenti, i seguenti servizi specifici:

a) quotidiana manutenzione ordinaria e pulizia delle vasche;

b) controllo del regolare funzionamento degli impianti di servizio (pompe, filtri, ossigenatori ...);

c) vigilanza sullo stato di salute dei pesci e alimentazione;

4. Il concessionario nelle attività di cui sopra dovrà relazionarsi costantemente con il personale tecnico scientifico messo a disposizione dalla Provincia e rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI – CLAUSOLA SOCIALE

1. I servizi museali oggetto della concessione dovranno essere prestati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ss.mm.ii., dal D.M. 10.05.2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, c. 6 del D.Lgs. 112/1998), dalla Legge Regionale 24 Novembre 1997, n. 42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio", delle norme contenute nel Regolamento del Museo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 27/03/1999 e di tutte le altre normative, disposizioni e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti e di quanto sancito dal "Codice etico dell'ICOM per i musei" in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché dal presente Capitolato.

2. L'attività gestionale dovrà essere prestata costantemente con precisione, impegno, professionalità

tali da garantire l'ottemperanza delle procedure di sicurezza, valorizzare al massimo la fruibilità e l'immagine dei musei nei confronti dei visitatori e mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi di base e dei servizi collaterali.

3. Il concessionario dovrà svolgere i servizi museali in stretta sintonia con gli indirizzi di politica culturale stabiliti dal Comune e dalla Provincia.

4. In qualità di soggetto titolare della proprietà del museo, il Comune si riserva la competenza esclusiva della formale adesione del Museo ad altri enti o soggetti giuridici operanti nell'ambito della gestione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali (enti pubblici, fondazioni, associazioni, ecc.), così come della denominazione dei singoli musei e poli museali, la quale potrà essere eventualmente modificata solo dal Comune stesso. Il Museo Territoriale del Lago di Bolsena aderisce, rappresentandone altresì il capofila pro tempore, al Sistema Museale del Lago di Bolsena e aderisce altresì ai Sistemi Museali Tematici DEMOS E PROUST coordinati dalla Regione Lazio.

5. Nel periodo di vigenza contrattuale, il concessionario dovrà attuare il "Progetto di valorizzazione e promozione del museo", presentato in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione della concessione.

6. Eventuali attività espositive temporanee promosse dal concessionario, sempre nell'ambito del progetto di valorizzazione e promozione, dovranno svolgersi presso le apposite sale situate al piano I di Palazzo Monaldeschi, o in altri eventuali locali oggetto della concessione preventivamente autorizzati dal Comune. L'organizzazione degli eventi contempla, oltretutto il reperimento di tutte le eventuali autorizzazioni e nullatenere necessari da parte dei soggetti e degli organi competenti (prestatori, Soprintendenze, titolari di diritti sulle opere o sulle immagini, ecc.), l'allestimento (comprensivo del reperimento di eventuali specifici beni e attrezzature) e lo spostamento di tutti i materiali necessari allo svolgimento delle iniziative, con l'esclusione di quegli eventuali interventi (come i traslochi ed il facchinaggio pesante) che, per durata e gravosità, esigono l'intervento di un'impresa specializzata (comunque a carico del concessionario), e il successivo ripristino e riallestimento delle sale espositive.

8. Il concessionario dovrà svolgere le attività di valorizzazione e promozione del museo raccordandosi con il Comune e con le azioni che quest'ultimo porrà in essere in tale ambito, impegnandosi inoltre a mantenere rapporti di costante collaborazione con associazioni ed altri soggetti, locali e non, che espletano attività di promozione culturale e turistica del museo e del territorio del Comune di Bolsena.

9. Nell'ambito delle attività di promozione e valorizzazione del concessionario, il Comune si riserva la possibilità di inserire eventi di particolare interesse, collegati e/o inseriti in rassegne, festival o manifestazioni promosse dal Comune stesso, concordandone modi e tempi con il concessionario.

10. In caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'aggiudicatario l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, qualora disponibili, i lavoratori che vi erano già adibiti quali soci lavoratori e dipendenti della cooperativa sociale precedentemente titolare della gestione.

Art. 8 - CALENDARIO DI APERTURA DEL MUSEO

1. Il concessionario dovrà assicurare l'apertura al pubblico della struttura museale nel periodo di contratto, almeno secondo i seguenti orari (calendario base):

Museo Territoriale e Acquario Didattico

- dal 1 novembre al 31 marzo, con eccezione della giornata del 25/12 (chiusura), da mercoledì a venerdì ore 10,00-13,00; prefestivi e festivi mattina: ore 10,00-13,00 pomeriggio: ore 15,00-18,00; giorni di chiusura (no festivi e prefestivi): lunedì e martedì.

- dal 1 aprile al 31 ottobre, mattina ore 10,00-13,00 pomeriggio ore 16,00-19,00; giorno di chiusura(no festivi e prefestivi): lunedì;

Palazzo Monaldeschi – sezione tematica “La ricerca archeologica nel distretto lacustre Volsinese”

Fino al 03/11/2013 e nel periodo dal 01/04 al 31/10 il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

2. Eventuali variazioni di orario proposte dal concessionario successivamente alla stipula del contratto dovranno essere specificatamente autorizzate dal Comune di Bolsena, previa relazione positiva sull'opportunità da parte della direzione.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONI ED OBBLIGHI NORMATIVI

1. Il concessionario è tenuto all'esercizio dell'attività gestionale nel rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti in materia della concessione, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del Comune.

2. Il concessionario dovrà risultare in possesso, al momento dell'attivazione del servizio, di tutte le autorizzazioni che si rendano necessarie per l'espletamento della gestione ai sensi delle normative vigenti, nonché provvedere, a proprie spese, alla preventiva acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto.

3. Il concessionario dovrà, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto agli adempimenti suddetti.

Art. 10 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si obbliga ad espletare i servizi oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni comunali ottenuti in concessione.

2. Sono a cura e spese del concessionario:

a) manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, delle attrezzature museali e dei beni mobili concessi per lo svolgimento dei servizi museali, comprensiva dei relativi prodotti, materiali e strumenti operativi necessari alla sua esecuzione (prodotti di pulizia, beni di consumo, attrezzature varie, ecc.);

b) interventi tecnici di manutenzione ordinaria e programmata necessari al funzionamento degli impianti museali (impianti elettrico, termico, idraulico, videosorveglianza, estrattore di umidità, computer, apparati multimediali diversi, ecc.), nonché di altri eventuali impianti e attrezzature immessi nell'attività da parte del concessionario;

c) intestazione e pagamento delle utenze necessarie al funzionamento del museo e dei relativi impianti, attrezzature e beni mobili relativamente ai locali situati in piazza Monaldeschi n. 1 (energia elettrica, telefono, fax, Internet, ecc.)

d) spese emissione biglietti;

e) spese ordinarie per il funzionamento dell'Acquario (quali alimenti, medicinali, filtri, ripopolamento ...) per quanto non provveduto direttamente dalla Provincia;

Art. 11 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del Museo e dell'Acquario tramite una dotazione di personale in grado di assicurare un pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.

2. Per l'intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all'entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogati, al flusso dei visitatori presenti nel museo, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all'interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di addetti in servizio all'interno dei plessi museali, durante tutto il periodo di apertura al pubblico, dovrà essere quello derivante dall'attuazione delle norme e disposizioni in materia di sicurezza da adottare all'interno del museo.

4. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.

5. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.

6. Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.

7. Il personale in servizio da parte del concessionario addetto al pubblico dovrà possedere una conoscenza, almeno scolastica, della lingua inglese.

8) Il personale adibito allo svolgimento del servizio di visite guidate dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

a) uso corrente della lingua inglese;

b) patentino di guida turistica.

9. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.

10. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alle strutture.

11. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

12. Il concessionario dovrà:

a) nominare un proprio Responsabile del servizio il quale costituirà il proprio referente unico con il quale il Comune si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione;

b) rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile del servizio, con il Direttore Scientifico sia del Museo che dell'Acquario e col Responsabile del Settore del Comune;

c) garantire sempre la disponibilità, per l'intera durata del contratto, negli orari e nei giorni di chiusura dei poli museali, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento del museo (eventi di allarme, videosorveglianza, controllo impianti, aperture straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, ecc.), il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere il museo al massimo in sessanta minuti per far fronte alle necessità del caso;

d) comunicare al Comune, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee;

e) procedere all'immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione, ivi compreso il Responsabile del servizio;

f) fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di divisa e cartellino nominale di riconoscimento.

13. Il Comune si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dal Comune, senza alcun onere economico a carico di quest'ultimo.

Art. 12 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI E TUTELA DEL LAVORO

1. Il concessionario dovrà attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso della presente concessione per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il concessionario sarà tenuto:

a) al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile;

- b) a perseguire l'obiettivo della stabilità del rapporto di lavoro per il personale impiegato, impegnandosi alla salvaguardia del corretto inquadramento e trattamento economico in relazione alle mansioni richieste;
 - c) ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili;
 - d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata; tutto ciò anche nel caso in cui il concessionario non aderisca ad associazioni sindacali di categoria;
 - e) ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta del Comune, la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
3. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, o qualora siano riscontrate altre irregolarità, il Comune segnalerà la situazione agli enti competenti, riservandosi la facoltà di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti del caso.

Art. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., il concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.
2. La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto.

Art. 14 - ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE

1. Il concessionario dovrà consentire lo svolgimento, nell'ambito delle strutture museali, di iniziative culturali ed eventi vari tesi alla valorizzazione delle attività e del patrimonio culturale di Bolsena nel suo complesso (presentazione di libri, conferenze, progetti didattici, spettacoli, ecc.) promossi o realizzati dal Comune, direttamente o tramite soggetti terzi da questo individuati, da comunicare di volta in volta al concessionario con un congruo preavviso, il quale determinerà anche le relative modalità di ingresso.
2. Per lo svolgimento di particolari manifestazioni o attività da parte del Comune, il concessionario dovrà garantire aperture straordinarie al pubblico dei musei, anche in orario notturno, unitamente all'eventuale gratuità dell'accesso ai medesimi.
3. In concomitanza di tutte le iniziative di cui ai precedenti commi, il concessionario sarà tenuto a garantire al Comune la propria collaborazione operativa e lo svolgimento di tutte le mansioni di supporto necessarie al buon esito di tali eventi, nonché l'ordinario espletamento di tutti i servizi di cui al presente Capitolato, senza alcun onere economico aggiuntivo.

Art. 15 - ONERI DEL COMUNE

1. Sono a cura e spese del Comune:
 - a) la manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature museali concessi per lo svolgimento dei servizi;
 - b) gli interventi di restauro sui beni culturali, da effettuarsi secondo modi e tempi stabiliti di concerto con le competenti Soprintendenze;
 - c) manutenzione impianti antincendio, antintrusione e servoscala.
2. L'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro di cui al comma 1 dovrà essere comunicata al concessionario con un preavviso congruo rispetto alla tipologia degli interventi medesimi e svolgersi in maniera tale da recare il minor disagio possibile all'attività del concessionario; nel caso in cui, per qualunque motivata ragione o per eventi imprevedibili, l'esecuzione di tali interventi dovesse implicare una contrazione (anche prolungata) della fruizione dei beni concessi che si traduca in una limitazione dei servizi resi dal concessionario,

ed in una consequenziale riduzione del numero dei visitatori dei musei, nulla sarà comunque dovuto a quest'ultimo da parte del Comune.

Art. 16 - PROVENTI E TARIFFE E DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario potrà introitare i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dalla gestione del bookshop e dallo svolgimento degli altri servizi oggetto della concessione applicando tariffe e prezzi preventivamente approvati dal Comune ove predeterminati.

2. Il concessionario potrà autonomamente e direttamente contrattare con l'utenza il corrispettivo derivante dalla prestazione dei servizi di laboratori didattici e del bookshop ad eccezione del materiale editoriale e promozionale del Comune di Bolsena per il quale sussiste specifica regolamentazione.

3. E' data facoltà al concessionario di contrattare e introitare direttamente eventuali corrispettivi legati all'allestimento di mostre e all'organizzazione di eventi, nel rispetto della natura e destinazione dei locali e comunque previo nulla osta del Comune.

Art. 17 - CONDIZIONI ECONOMICHE E DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Per l'esecuzione del contratto al concessionario sono garantiti integralmente i proventi di cui al precedente articolo.

2. Il concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo corrispondente all'importo offerto in sede di gara. Tale importo dovrà essere versato entro il mese di dicembre.

3. Il concessionario si obbliga a fornire al Comune ogni informazione in merito alla gestione e presenterà entro il 30/01 dell'anno successivo a quello di gestione una relazione annuale dalla quale risultino:

- numero complessivo biglietti staccati distinti per categoria (compresi i gratuiti) e l'importo dei relativi incassi
- gli introiti derivanti da tutte le altre attività o iniziative previste dal presente capitolato compresa la concessione in uso a terzi di locali e spazi
- resoconto della gestione con indicazione delle principali voci di spesa
- qualunque altra informazione utile ai fini della valutazione della gestione.

Art. 18 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

1. Il valore complessivo annuale presunto della concessione è pari a € 66.436,00 calcolato tenendo conto dell'incasso medio del triennio 2010/2012 della biglietteria del museo e dell'acquario, pari a € 64.160,00 (Acquario inaugurato il 06/05/2011) e dell'incasso medio del triennio 2010/2012 del bookshop, pari a € 2.276,00.

2. Il valore della concessione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006, è stimato in complessivi € 132.872,00 che tiene conto dell'eventuale proroga di un anno prevista dal precedente art. 2.

3. Sono riportati di seguito gli importi medi relativi triennio 2010/2012 dei valori utili al fine della formulazione dell'offerta:

- visitatori annui – n° 19.044
- spese per utenze elettriche e telefoniche - € 6.528,00

Art. 19 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BENI COMUNALI

1. Gli immobili oggetto della concessione e le relative pertinenze, attrezzature e beni mobili saranno consegnati al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano all'atto della sottoscrizione del relativo Verbale di consegna, con la firma del quale il concessionario dichiarerà di averne constatata la consistenza e lo stato di funzionamento e conservazione.

2. Gli immobili affidati al concessionario dovranno essere utilizzati, secondo la propria destinazione, esclusivamente per le finalità museali di cui al presente Capitolato o per iniziative affini a tali finalità comunque compatibili con le strutture, nel pieno rispetto di tutte le normative e disposizioni vigenti in materia, tra cui in particolar modo quelle relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii..

3. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sugli impianti museali a carico del concessionario dovrà essere prestata in esecuzione di apposito piano di mantenimento

delle condizioni di sicurezza da adottare in ottemperanza alle normative vigenti, il quale dovrà essere reso noto al Comune in qualsiasi momento in caso di specifica richiesta.

4. Non sono in alcun modo consentiti al concessionario interventi di modifica dei locali, degli impianti, degli arredi, delle strutture tecniche, nonché dell'articolazione e dell'allestimento delle collezioni museali permanenti, salva formale autorizzazione preventiva del Comune.

5. Il Comune, per motivate esigenze connesse al miglioramento dei servizi, si riserva la facoltà di modificare l'articolazione e la dimensione dei locali e degli spazi museali concessi.

6. Il Comune si riserva ogni decisione in merito all'articolazione e agli allestimenti delle collezioni museali permanenti e a qualsiasi tipo di movimentazione delle opere d'arte ed altri beni culturali presenti nei musei (per eventuali nuove sezioni espositive o riallestimento delle collezioni attuali, restauri, prestiti, mostre, ecc.). Eventuali proposte di modifica degli allestimenti museali permanenti o di movimentazione di opere d'arte ed altri beni culturali avanzate dal concessionario saranno di volta in volta valutate dal Comune, il quale si riserva ogni esclusiva decisione finale in merito.

7. Nei suddetti casi di cui ai commi 5 e 6 che dovessero tradursi in una limitazione dell'uso dei beni ottenuti in concessione per l'espletamento dei servizi, nulla sarà dovuto al concessionario per eventuali mancati introiti.

8. Il concessionario è tenuto all'utilizzo dei beni concessi dal Comune per l'esercizio della propria attività gestionale. Eventuali sostituzioni, permuta o dismissioni di tali beni, così come l'introduzione di nuovi beni aventi carattere di miglioria, dovranno essere necessariamente autorizzate in via preventiva; in tal caso il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a sostituire, rimpiazzare o introdurre ex novo i beni in oggetto, provvedendo al loro uso e alla loro manutenzione negli stessi modi e termini dei beni comunali concessi, e tali nuovi beni resteranno comunque di proprietà del Comune, al quale dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto, senza alcuna forma di rimborso od indennizzo appannaggio del concessionario, se non diversamente pattuito fra le parti al momento dell'assenso per dette migliorie.

9. L'eventuale introduzione nei locali e negli spazi oggetto della concessione di insegne, marchi o loghi diversi da quelli del Comune o del concessionario, ivi compresi quelli di eventuali sponsor per lo svolgimento dei servizi, dovrà essere preventivamente concordata con il Comune.

10. Il concessionario dovrà provvedere alla segnalazione al Comune di tutti i danni, guasti, deterioramenti che possano interessare i locali, gli impianti, le attrezzature, i beni mobili e i beni culturali dei musei onde garantire un loro costante idoneo funzionamento e stato di conservazione, nonché fornire il necessario supporto tecnico ed operativo per gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dal Comune.

11. Per quanto attiene all'uso delle risorse e alla gestione dei rifiuti solidi urbani inerenti alla conduzione dei locali nell'esercizio dell'attività gestionale, il concessionario dovrà adottare criteri ispirati al rigore e al risparmio energetico nell'uso delle utenze museali, nonché attivare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con il Comune.

Art. 20 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario assume l'obbligo di ottemperare, per le finalità a cui gli immobili comunali sono destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.

2. Sarà onere del concessionario, ad ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni, far rispettare a chiunque le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l'uso delle strutture ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l'applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza.

4. Sarà obbligo del concessionario procedere puntualmente a tutte le revisioni e certificazioni annuali e pluriennali previste dalla normativa vigente, sia per le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune oggetto di affidamento sia per quelli eventualmente introdotti dal concessionario stesso.

5. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii., il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro committente, anche in relazione alla predisposizione del DUVRI, alla trasmissione di informazioni specifiche sui rischi e alla verifica di idoneità tecnico-professionale nel caso di eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali.

Art. 21 - PRESCRIZIONI E CONTROLLI SUI BENI CONCESSI

1. Il Comune si riserva, tramite i propri dipendenti o incaricati, di comunicare al concessionario specifiche indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli immobili e degli altri beni comunali affidati per lo svolgimento dei servizi, oltre a quelle specificamente previste dalle normative tecniche vigenti in materia, alle quali il concessionario ha sempre e comunque l'obbligo di attenersi anche senza preventiva comunicazione da parte del Comune.

2. Il Comune ha piena facoltà di vigilare sull'utilizzo e la gestione dei beni concessi e di accedere liberamente ai medesimi allo scopo di verificare lo stato di conservazione e la corretta utilizzazione degli immobili e delle relative pertinenze e beni mobili.

Art. 22 - RESTITUZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Alla scadenza del contratto di servizio, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione dello stesso, gli immobili affidati al concessionario per lo svolgimento dei servizi dovranno essere lasciati liberi da cose e persone entro il termine di trenta giorni e riconsegnati al Comune, unitamente agli impianti e i beni mobili, in normale stato d'uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta all'ordinario utilizzo nell'espletamento degli adempimenti stabiliti.

2. Tutte le migliorie eventualmente apportate dal concessionario saranno ritenute dal Comune.

Art. 23 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E VARIANTI

1. Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto della concessione sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato e potranno essere integrati solo in senso migliorativo sulla base dell'offerta presentata dal concessionario, nonché su richiesta del Comune in esito alle attività di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio.

2. Eventuali varianti migliorative rispetto agli standard qualitativi fissati dal Capitolato presentate in sede di offerta che comportino attribuzione di punteggio saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico dell'offerente.

3. Durante l'esecuzione del contratto, il Comune si riserva di apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi affidati senza che il concessionario possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi produttivi delle prestazioni; in tal caso, queste potranno essere pattuite secondo modi e termini da concertarsi di volta in volta fra le parti.

Art. 24 – CAUZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, stabilita in € 5.000,00.

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

4. La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell'adempimento di tutti gli obblighi a carico del concessionario.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

6. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo a seguito di espressa lettera liberatoria del Comune ed è presentata in originale a quest'ultimo prima della formale sottoscrizione del contratto.

7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli importi successivi da corrispondere al concessionario.

Art. 25 - RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'importo della garanzia fideiussoria definitiva di cui al comma precedente è ridotto al 50% per il concessionario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii..

Art. 26 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

1. Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato, nonché alla corretta esecuzione del contratto e di tutte le norme e disposizioni a questo applicabili.

2. Il concessionario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, opere e beni culturali in genere, arredi e attrezzature che, a giudizio del Comune, risultassero causati dal personale dipendente del concessionario medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto della presente concessione.

3. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei suddetti danni e, se possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.

4. A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il concessionario si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, presso una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa RCT/RCO per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 ; copia conforme di tale polizza dovrà essere presentata al Comune prima dell'attivazione del servizio.

5. Il Comune, accertata in qualunque forma una responsabilità per dolo o colpa del concessionario per danni e/o furti a opere, beni e arredi, potrà risolvere il contratto con diritto all'escussione della cauzione e al maggior danno.

6. Qualora nel corso della concessione si rivelassero irregolarità, problematiche o altri inconvenienti di qualsiasi natura che potessero incidere negativamente sullo svolgimento del servizio, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore Scientifico e/o al Responsabile del Settore del Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Art. 27 - VERIFICHE SUL SERVIZIO

1. Il Comune procederà a valutazioni sul numero, sull'idoneità e la professionalità degli addetti in servizio, sulla corretta gestione dei beni concessi e su tutte le modalità di esecuzione dei servizi da parte del concessionario per accertarsi che questi ultimi vengano svolti costantemente con la massima diligenza ed efficacia e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative e dal presente Capitolato.

2. Per le verifiche di cui al comma precedente, il Comune si riserva il diritto di compiere ogni controllo che ritenga opportuno, attraverso il Direttore Scientifico, il Responsabile del Settore del Comune ed altri eventuali soggetti.

Art. 28 - CESSIONE A TERZI E SUBCONCESSIONE

1. Il concessionario, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del presente contratto, non può disporre la cessione, anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06.

2. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

3. In ragione della peculiare natura dei servizi oggetto della concessione, da prestare in forma integrata, è vietata la subconcessione dei servizi oggetto del contratto, con la sola eccezione dei servizi di pulizia, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 29 - INADEMPIENZE E PENALI

1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal concessionario al presente Capitolato ed a tutte le prescrizioni normative applicabili ai servizi concessi, il Comune procederà in forma scritta:

- a) alla contestazione dell'inadempimento riscontrato;
- b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 6;
- c) all'assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento.

2. Il concessionario, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Comune una comunicazione con cui:

- a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;
- b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all'entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario dovrà, entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Comune, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.

4. Il Comune, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al concessionario; resta impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

5. Qualora l'infrazione violi la legge penale, il Comune effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

6. In caso di infrazioni accertate, il Comune addebiterà al concessionario una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata; per infrazioni di particolare gravità, o a seguito di ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio (tra cui, a titolo esemplificativo, la mancata o parziale o inadeguata realizzazione di progetti o iniziative proposte e valutate nell'Offerta tecnica), il Comune potrà applicare una penalità fino ad € 5.000,00.

7. Il Comune procederà all'applicazione delle penali tramite emissione di fatture che il concessionario dovrà liquidare entro trenta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine concordato con il Comune.

8. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, il Comune potrà anche rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario, ovvero, in mancanza dei crediti, sulla cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il diritto per il Comune al risarcimento dei maggiori danni.

9. Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, ovvero non la esegua con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal concessionario, a cui saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivati al Comune.

10. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, ovvero nel caso di applicazioni di penali superiori a € 5.000,00 sarà facoltà del Comune risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Art. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:

- a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- b) interruzione o abbandono non motivati del servizio;

- c) impiego di personale inferiore o inadeguato a quanto previsto nel Capitolato e nell'offerta tecnica e comunque non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza della gestione, assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara; mancato rispetto dell'indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inadeguato; mancata applicazione dei CCNL o territoriali e qualunque altra grave inosservanza delle norme di legge e/o disposizioni del Capitolato relative al personale;
- d) verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati del concessionario, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà comunale e di terzi;
- e) inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
- f) cessione o subconcessione del contratto a terzi, al di fuori del caso previsto dall'art. 28 comma 3;
- g) perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; in caso di associazione temporanea di imprese si applica l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06;
- h) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
- i) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
- l) mancata esibizione o produzione di documenti richiesti dal Comune in sede di controllo ai sensi degli atti di gara;
- m) mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in gara;
- o) sopravvenute cause ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

2. Ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dal Comune al rappresentante legale del concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine, il Comune adotterà le determinazioni di sua competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di Racc. A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:

- a) non spetterà al concessionario alcun indennizzo e il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa essergli derivato;
- b) al concessionario verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni;
- c) al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all'utenza, il concessionario sarà obbligato comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l'inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dal Comune;
- d) il Comune potrà rivolgersi alle altre imprese secondo la graduatoria, ricorrendone i presupposti di legge e gli eventuali maggiori costi del nuovo affidamento saranno addebitati all'impresa inadempiente del contratto risolto; in assenza di imprese disponibili, il Comune potrà temporaneamente assegnare il servizio direttamente ad una impresa, nelle more di effettuazione di una gara ad evidenza pubblica.

Art. 31 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
- b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
- c) cessazione dell'attività da parte del concessionario e, per cooperative sociali e consorzi, cancellazione dall'Albo regionale vigente.

2. In caso di recesso unilaterale del Comune, saranno riconosciute al concessionario le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, il concessionario è responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii..

2. Nell'applicazione della succitata normativa, il concessionario dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando il Comune da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

3. Il concessionario non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto; tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale.

4. Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui sopra.

5. Il concessionario comunicherà il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti del Comune e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l'espletamento dei servizi.

Art. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii., le parti contrattuali dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 - SPESE

1. Sono a carico del concessionario tutte le eventuali spese contrattuali, nonché quelle eventuali per la consegna e la riconsegna dei beni oggetto della concessione.

Art. 35 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

1. Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse del Comune, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio della concessione.

Art. 36 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia non risolvibile in via bonaria sarà deferita al Tribunale di Viterbo.

2. Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa delle decisioni del Comune in ordine alla prosecuzione delle attività previste nel presente Capitolato.

Art. 37 - PASSAGGIO DI GESTIONE

1. In caso di mutamento del soggetto gestore dei servizi, il concessionario che cessa il rapporto contrattuale si impegna ad incontrare i referenti dell'operatore economico nuovo aggiudicatario per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un congruo termine stabilito dal Comune.

2. L'operatore economico cessante dovrà impegnarsi a favorire la trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio del personale alla nuova gestione, fatta salva la volontà del personale in tal senso.

3. Gli adempimenti di cui sopra costituiscono condizione per lo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 38 - DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali), il concessionario elegge e mantiene, per tutta la durata del contratto, domicilio legale presso il Comune di Bolsena.

2. Il concessionario ha l'obbligo di indicare al Comune una propria sede operativa cui quest'ultimo possa fare riferimento per le comunicazioni.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione trasmessa all'impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende rivolta a tutte le imprese che svolgono il servizio costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata al Comune con un congruo preavviso mediante Racc. A.R..

Art. 39 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 272 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 8 della L. 241/90 ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato dal presente Capitolato, è il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Bolsena, Dott.ssa Maria Antonella Menichetti, presso il quale può essere presa visione degli atti di gara.

Art. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il contratto di concessione conterrà, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, le norme e disposizioni in materia contrattuale relative alla gestione dei servizi museali.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato, si rinvia alla legislazione vigente in materia di tutela e conservazione dei beni culturali e di appalti di servizio, nonché agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile e alle altre disposizioni in materia di contratti.